

STATUTO

IL TAMBURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEROTONDO RM VIA TANARO
26

Numero REA: RM - 1354113

Codice fiscale: 12149991007

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

	dispensa avutane.	
	<u>Articolo 8</u> - Le spese dell'atto sono a carico della	
	Cooperativa e vengono in via presuntiva indicate in euro	
	1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).	
	Richiesto io Notaio ho redatto questo atto, dattiloscritto da	
	persona di mia fiducia in massima parte ed in minima parte	
	scritto di mia mano su nove facciate e su parte della decima	
	di tre fogli, da me letto ai comparenti, i quali, a mia	
	richiesta, l'hanno approvato e lo sottoscrivono alle ore	
	diciotto e minuti quaranta.	
	F.to: Lucia BELLINI - Alessandro FERRAMISCO - Fauzia	
	FERRAMISCO - Vincenzo VALENTE NOTAIO	
	Allegato "A" all'atto di raccolta n. 27.861	
	STATUTO	
	IL TAMBURRO società cooperativa sociale	
	(Tipo A legge n. 381/1991 - norme sulle s.r.l.)	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1. È costituita la società cooperativa denominata " IL	
	TAMBURRO società cooperativa sociale ".	
	1.2. La società ha sede nel Comune di Monterotondo (Roma)	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	disp. att. del codice civile.	
	1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di	

sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale	
nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2.; spetta invece	
ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi	
secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune	
diverso da quello sopra indicato sub 1.2..	
Art. 2 (Durata)	
2.1. La durata della società è fissata a tempo indeterminato.	
TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
3.1. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
principio della mutualità prevalente senza fini di	
speculazione privata.	
3.2. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire	
è quello dell'interesse generale della comunità alla	
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari,	
assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a)	
della legge n. 381/1991.	
3.3. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
dell'impresa.	

	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci	
	instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono	
	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento di cui	
	all'art. 2516 del codice civile, dagli amministratori ed	
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	3.5. La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1. Considerata l'attività mutualistica della società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	cooperativa ha come oggetto:	
	la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi a favore di persone con disabilità, e di ogni altra	
	categoria di persone svantaggiate e con disagio oltre che di	
	anziani e minori, in forma diretta, associata e consorziata	
	con terzi, attraverso la partecipazione ad appalti e	
	convenzioni, o in regime di concessione, con enti pubblici.	
	La cooperativa intende inoltre - mobilitando tutte le	
	risorse, professionali e non, proprie ed esterne alla	
	cooperativa che operino con l'obiettivo di individuare,	
	attivare, coordinare e monitorare tutte le risorse pubbliche	

	e private del welfare disponibili sul territorio - favorire,	
	stimolare, promuovere, sviluppare e sostenere con ogni mezzo	
	disponibile la ricerca, anche a livello internazionale, la	
	sperimentazione, la messa in atto e la divulgazione di ogni	
	possibile soluzione che, integrando al meglio risorse	
	pubbliche e private, consenta alle famiglie di affrontare il	
	"Durante Noi" ed il "Dopo di Noi" in modo da garantire ai	
	propri cari la migliore protezione, cura e qualità di vita	
	possibile, nel rispetto dei principi sopra enunciati.	
	A solo titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa	
	potrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:	
	a) progettare, istituire e gestire direttamente o in	
	convenzione con enti pubblici o società private opportune	
	strutture residenziali protette, case famiglia e comunità	
	alloggio per persone con disabilità, anziani, minori, ed	
	altro;	
	b) istituire e gestire servizi domiciliari di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza;	
	c) progettare, creare e gestire attività integrative a	
	quelle scolastiche quali ad esempio, centri ricreativi e di	
	socializzazione, soggiorni, campi scuola, laboratori	
	didattici e ricreativi;	
	d) progettare, istituire e gestire, anche per conto terzi,	

	strutture quali centri diurni, centri di rieducazione, centri	
	ricreativi, culturali e sociali, mense, fattorie sociali,	
	fattorie didattiche;	
	e) progettare e fornire servizi di terapie motorie,	
	psicomotorie e neuromotorie, di ortofonia, di logopedia, di	
	musicoterapia, danzamovimentoterapia, ed ogni altra attività	
	terapeutica;	
	f) progettare, e gestire servizi di sostegno all'autonomia,	
	di promozione del benessere nonché di sollievo alle famiglie	
	dalla "fatica" della cura dei propri cari in condizione di	
	disagio, attraverso l'organizzazione di week end, long week	
	end e soggiorni in Italia e all'estero. Servizi di	
	socializzazione, sport e tempo libero e servizi ed attività	
	rivolte alle scuole ed agenzie educative che favoriscano	
	l'accoglienza e l'integrazione della disabilità/diversità e	
	la prevenzione del disagio, che offrano supporto al "mestiere	
	di genitori";	
	g) progettare e gestire attività di formazione, counselling	
	e counseling, consulenza psicologica, psicoterapia,	
	aggiornamento professionale e sensibilizzazione nel settore	
	socio-sanitario;	
	h) promuovere dibattiti, convegni, studi, ricerche,	
	istituendo anche appositi comitati scientifici, sui temi	
	riguardanti la disabilità, il disagio sociale, la mondialità	
	e ogni forma di emarginazione;	

	i) progettare, organizzare, gestire progetti europei e di	
	cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative	
	comunitarie e non, dirette e indirette ed internazionali;	
	j) operare ricerca di dati, rilevazioni statistiche e	
	indagini sul territorio interessato ad un intervento di tipo	
	sociale o assistenziale, per rilevare bisogni, carenze e/o	
	aspettative dei soggetti interessati; divulgare tali	
	informazioni con l'ausilio di ogni supporto per la diffusione	
	di informazioni, idee, proposte e approfondimenti;	
	k) contribuire, con opportune convenzioni, a quelle	
	iniziative di enti pubblici e privati, analoghe o affini agli	
	scopi della cooperativa;	
	La cooperativa, si può strutturare in settori di attività ed	
	aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle	
	relative associazioni provinciali e ad altri organismi	
	economici e sindacali che si propongano iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	4.2. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del	
	31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato. Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale, finanziaria e di fundraising necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	4.3. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	4.4. La cooperativa potrà concorrere, anche tramite la forma	
	del prestito sociale, al versamento di contributi, al	
	finanziamento e allo sviluppo delle attività di altri enti,	
	pubblici o privati, privi di finalità di lucro, che abbiano	

	la qualifica di ONLUS, dei quali condivida gli scopi	
	statutari, nonché la missione sociale.	
	4.5. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	5.3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4. I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro.	

	5.5. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	5.6. Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le	
	persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	5.7. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	

	6.3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	6.4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3) il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.5. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 28 del presente statuto, anche in misura inferiore	
	ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	

	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.	
	6.8. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	6.9. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	6.10. Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'art. 14 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	

	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	6.11. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	

	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	7.2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nelle precedenti lettere b), c), d) del comma	
	1, relative alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5 del presente statuto .	
	7.4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5 del presente statuto,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	7.5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'organo	

	amministrativo, sul libro dei soci.	
	7.6. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.7. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)	
	8.1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00.	
	8.2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero	
	minimo di quote pari a 4.	
	8.3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	né sottoposte a pegno o a vincoli volontari né trasmissibili	

	per successione a causa di morte.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	10.2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	10.3. I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di	
	cui all'art. 6 del presente statuto, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	

	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a	
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro	
	lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto	
	di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa.	
	10.4. È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle	
	che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente	
	punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	

	diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2. Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 90 giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola al richiedente.	
	11.3. La richiesta può essere effettuata una sola volta	
	l'anno mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	11.4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto	
	alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1. La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	

	13.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dalla delibera che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente e del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è	
	esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del	
	socio.	
	13.3. Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la	
	società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	

	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto di scambio mutualistico (rapporto	
	lavorativo) dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato 3 mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	13.6. Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	

	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 10 del presente statuto,	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può	
	derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto	

	di lavoro con la cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od	
	eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini fra i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	14.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 17.1.,	
	24.1. lettera c) e 25 del presente statuto, la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	

	scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	15.3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies del codice civile, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di 5 anni.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1. In caso di morte del socio, il rapporto societario	
	cessa automaticamente, e gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 15 del	
	presente statuto.	
	16.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	

	17.1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1.	
	lettere b), c), d), e), g), j), k), l) del presente statuto	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	17.3. La cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	17.4. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per 1 anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	

	avuto effetto.	
	17.5. Se entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 (Requisiti)	
	18.1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, possono	
	essere ammessi come soci volontari coloro che intendono	
	prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.	
	18.2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	19.1. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	

	comunque non inferiore a euro 25,00 né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	20.1. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al	
	precedente art. 10 del presente statuto; l'obbligo di	
	prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti	
	verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2. Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 12 del presente	
	statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo	
	rapporto sociale.	
	20.3. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	

	la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 (Soci sovventori)	
	21.1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992.	
	Art. 22 (Conferimenti e quote dei soci sovventori)	
	22.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore nominale di	
	euro 500,00.	
	22.2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a 10.	
	Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	23.1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	23.2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	

	23.3. Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	
	l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione)	
	24.1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	

	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	24.3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) del comma	
	1, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori	
	in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori ordinari.	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	25.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	25.2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	26.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea ordinaria dei soci potrà deliberare la variazione	
	del valore unitario della quota sociale che non potrà, in	
	ogni caso, essere inferiore o superiore ai valori previsti	
	dalle vigenti leggi;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 27 del presente statuto e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1. del	
	presente statuto;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	26.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3. Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera	

	c) del comma 1, sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	27.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	27.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio.	
	27.3. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei	
	soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, segnalate dall'organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	27.4. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del	
	31 gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n.	
	59 del 31 gennaio 1992;	

	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	27.5. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	28.1. L'organo amministrativo che redige il bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.	
	142/2001 e successive modificazioni).	
	28.2. La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	

	28.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci	
	lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento e sulla base dei seguenti criteri:	
	a) le ore lavorate o retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica e/o professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro	
	TITOLO VII - Decisioni dei soci. Competenze e modalità	
	Art. 29 (Decisioni dei soci)	
	29.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	29.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, quando è obbligatorio, dell'organo di	
	controllo o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo o statuto;	

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nello nell'atto costitutivo o statuto o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	29.3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	a), b), c) del comma 2 sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 30, 31, 32	
	del presente statuto, nonché mediante deliberazione	
	assembleare, nella forma di cui all'art. 33 del presente	
	statuto.	
	29.4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e) del comma 2, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di	
	cui al successivo art. 33 del presente statuto.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	30.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	

	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	30.2. Ai soci è assegnato il termine di 5 giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a	
	giorni 5 e non superiore a giorni 30.	
	30.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	30.4. La mancanza di risposta del socio entro il termine	
	suddetto è considerata voto contrario.	
	30.5. L'organo amministrativo deve raccogliere le	
	consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i	
	soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota	
	di capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	30.6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	30.7. Il documento contenente la proposta di decisione	

	inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società	
	e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere	
	conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono	
	anche essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	Art. 31 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	31.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione ai sensi del precedente art. 30 del	
	presente statuto. Esso consiste in una dichiarazione resa da	
	ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento	
	all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale	
	il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	31.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto	
	qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro 10 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo	
	previsto al successivo art. 32.2. del presente statuto.	
	31.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	

	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide	
	con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	31.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	31.5. I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società.	
	Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e	
	spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	32.1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 29 del presente statuto e 32.2. del presente	
	articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può	
	esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti	
	dall'art. 24.2. del presente statuto se socio sovventore	
	oppure dall'art. 36.4. del presente statuto se socio	
	cooperatore persona giuridica.	

	32.2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare)	
	33.1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	e) comma 2, del precedente art. 29 del presente statuto e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	33.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	33.3. L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	

	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro dei soci.	
	33.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	33.5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi,	
	se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 34 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	34.1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	34.2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo	
	scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure	
	sul trasferimento della sede sociale anche in altre località	
	del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto	
	favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 35 (Votazioni)	
	35.1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'assemblea.	
	35.2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa.	
	35.3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 36 (Voto)	
	36.1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	36.2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	36.3. Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	24.2. del presente statuto.	
	36.4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.6. del presente statuto, è possibile attribuire più voti,	
	ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota	

	oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri	
	stabiliti da un apposito regolamento.	
	36.5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare	
	più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 37 (Presidenza dell'assemblea)	
	37.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o	
	dal presidente consiglio di amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII - Amministrazione	
	Art. 38 (Amministrazione)	
	38.1. La società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di	

	amministrazione.	
	38.2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	38.3. L'amministratore unico o i componenti il consiglio di	
	amministrazione sono nominati tra i soci cooperatori, oppure	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche, se esistenti.	
	38.4. I componenti dell'organo amministrativo durano in	
	carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in	
	mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino	
	a revoca o a dimissioni.	
	38.5. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il	
	presidente ed il vice presidente.	
	Art. 39 (Compiti degli amministratori)	
	39.1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	39.2. Gli amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	

	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori e all'organo di controllo o revisore (se	
	nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	39.3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 40 (Metodi decisionali semplificati)	
	40.1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art. 41 del presente	
	statuto, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto	
	verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo	
	la nomina.	
	40.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti	
	i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	

	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	40.3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione	
	resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	40.4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il fax e la posta elettronica.	
	40.5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 41 (Metodo decisionale collegiale)	
	41.1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del bilancio e dei progetti di fusione o	

	di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e	
	dall'art. 2544, comma 1 del codice civile (poteri in materia	
	di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	41.2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque 5 giorni prima	
	dell'adunanza.	
	41.3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 42 (Integrazione del consiglio)	
	42.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	42.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	

soci per la sostituzione dei mancanti.

42.3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore

unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla

decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio

sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo

gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza

del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio

di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei

soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 (Compensi agli amministratori)

43.1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi

dovuti agli amministratori e ai membri del comitato

esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio di

amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se

nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori,

tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di

essi.

Art. 44 (Rappresentanza)

44.1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di

amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di

fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il

presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche

amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a

qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

44.2. L'amministratore unico o il consiglio di

	amministrazione possono compiere tutti gli atti necessari	
	nell'interesse della cooperativa. Possono così aprire ed	
	utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare	
	affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	44.3. In caso di assenza o di impedimento del presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	44.4. L'amministratore unico o il presidente, previa apposita	
	delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX - Organo di controllo	
	Art. 45 (Organo di controllo o revisore)	
	45.1. Quando è obbligatorio per legge, i soci provvedono alla	
	nomina dell'organo di controllo o del revisore.	
	45.2. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio	
	sindacale previste per le società per azioni.	
	45.3. Salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina,	
	l'organo di controllo è costituito da un solo membro	
	effettivo.	

	45.4. Nel caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo	
	o del revisore, le competenze e i poteri sono determinati dai	
	soci nell'atto di nomina.	
	TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 46 (Scioglimento anticipato)	
	46.1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)	
	47.1. In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto con le modalità previste dalla legge, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	48.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	48.2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	

Art. 49 (Divieti)

49.1. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

49.2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

	50.1. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519	
	del codice civile determina l'obbligo per gli amministratori	
	di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque	
	applicazione le norme delle società per azioni, in	
	sostituzione di quelle delle società a responsabilità	
	limitata non più compatibili con il nuovo regime.	
	F.to: Lucia BELLINI - Alessandro FERRAMISCO - Fauzia	
	FERRAMISCO - Vincenzo VALENTE NOTAIO	
	Allegato "B" all'atto di raccolta n. 27.861	
	IL TAMBURRO società cooperativa sociale	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	per la disciplina del rapporto di lavoro dei soci lavoratori	
	ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142	
	PREMESSA	
	I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la	
	propria adesione alla cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e	
	distinto rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, con	
	il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed i rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati sono	